

OMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

**RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE E SULLO
SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2016**

L'ORGANO DI REVISIONE

Sommario

INTRODUZIONE	4
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	10
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	11
RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA	12
OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI	12
CONCLUSIONI	12

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 24 del 08/10/2017

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2016

Il Revisore Unico esaminato lo schema di bilancio consolidato 2016, composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa;

Visto:

- il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l'art. 233-bis "*Il Bilancio consolidato*" e l'art. 239, comma 1, lett. d-bis;
- il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- i principi contabili applicati ed in particolare l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 "*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*";

in esito all'esame degli elaborati relativi allo schema del bilancio consolidato per l'esercizio 2016 completo di Conto Economico, Stato Patrimoniale, Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione consolidata, trasmessi con mail in data 29/09/2017 dall'Ufficio Economico Finanziario del Comune di Castiglione dei Pepoli

approva

l'allegata relazione alla deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 28/09/2017 relativa all'approvazione dello schema di bilancio Consolidato per l'esercizio 2016 Art. 11 Bis del D.Lgs. n. 118/2011 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Revisore Unico

Stefano Galavotti

INTRODUZIONE

Richiamato l'art. 11 bis dle del D. Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni in base al quale:

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”

Considerato che i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del TUEL stabiliscono che:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

Premesso che:

- Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 08/08/2017 avente ad oggetto l'individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Castiglione dei Pepoli e il relativo perimetro di consolidamento dell'esercizio 2016;
- Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 4/5/2017 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2016, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;
- Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 28/09/2017 è stato approvato lo schema di bilancio consolidato 2016 completo di
 - a) Conto Economico;
 - b) Stato Patrimoniale;

- c) Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa;
- d) parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione consiliare di cui sopra, espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria dott. Antonelli Denis allegato alla deliberazione di Giunta;

Preso atto che Ai fini del consolidamento è necessario tenere conto delle seguenti deliberazioni:

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 14/04/2016 con la quale si è proceduto ad adottare il piano di razionalizzazione delle società partecipate e ad approvare le misure in esso contenuto.
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 08/08/2017, con la quale si è proceduto all'approvazione degli elenchi degli enti ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Castiglione Dei Pepoli" e di quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo.
-

Premesso che:

- la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente *“per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)”*;
- a decorrere dall'esercizio 2016 la redazione del bilancio consolidato è obbligatoria per gli enti che hanno esercitato la facoltà di rinviare la contabilità economico-patrimoniale al 2016, ad eccezione per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento a decorrere dall' esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017;
- il Comune di deliberazione consiliare n. 22 del 29.04.2016 ha esercitato la facoltà di rinviare la contabilità economico-patrimoniale e la redazione del bilancio consolidato all'esercizio 2016;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 8.8.2017, l'ente ha approvato l'elenco dei soggetti che compongono il perimetro del consolidamento (GAP) e l'elenco dei soggetti componenti il GAP compresi nel bilancio consolidato;
- che l'ente con note prot. N. 9881, 9884 e 9885 del 4/9/2017 ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società l'inclusione delle stesse nel perimetro del proprio bilancio consolidato, ha trasmesso a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato ed ha preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

- l'area di consolidamento è stata individuata analizzando le fattispecie rilevanti previste dal *“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”*, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 come di seguito riportate:
 - organismi strumentali;
 - enti strumentali controllati;
 - enti strumentali partecipati;
 - società controllate;
 - società partecipate;

Secondo quanto stabilito dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al paragrafo 3 relativo alle attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo considerato, prevede che vengano predisposti due distinti elenchi – oggetto, anche con riferimento a loro aggiornamenti, di approvazione da parte della Giunta Comunale.

All'interno del PRIMO ELENCO si identificano gli enti, le aziende e le società che compongono il cosiddetto “gruppo amministrazione pubblica”, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese.

Il **“gruppo amministrazione pubblica”** risulta costituito da:

- 1) organismi strumentali, costituiti da eventuali articolazioni organizzative della capogruppo;
- 2) enti strumentali controllati, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha:
 - a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie (i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante);

3) enti strumentali partecipati, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2;

4) società controllate, nei cui confronti la capogruppo ha:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante (i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante);

5) società partecipate, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Si sottolinea che è necessario verificare che il controllo esercitato dal Comune (che sia di "diritto", di "fatto" o "contrattuale") sia rilevante anche nei casi in cui non sia presente legame di partecipazione diretta o indiretta al capitale delle controllate, che in fase di prima applicazione non siano considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e che enti e società del "gruppo amministrazione pubblica" possano non essere ricompresi nel perimetro di consolidamento del bilancio in considerazione dell'irrelevanza, cioè nel caso in cui i rispettivi bilanci presentino una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo, con specifico riferimento al totale dell'attivo, al patrimonio netto e al totale dei ricavi caratteristici;

In applicazione al Principio contabile citato è stato predisposto l'elenco concernente gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica riportato nelle seguenti tabelle.

	Ente	Classificazione	% Partecipazione
1	A.C.E.R. Azienda Case Emilia Romagna	Ente Strumentale	0,50%
2	C.E.V. Consorzio Energia Veneto		0,09%
3	COSEA Consorzio Servizi Ambientali	Ente Strumentale	6,10%
4	COSEA Ambiente S.p.a.	Società Partecipata	6,21%
5	LEPIDA S.p.a.	Società Partecipata	0,005%
6	Ente parco Biodiversità Emilia Orientale Area Metropolitana di Bologna	Ente Strumentale	1,71%

Successivamente si è proceduto a definire un secondo elenco evidenziando gli enti, le aziende e le società del gruppo compresi nel bilancio consolidato tenendo conto di diverse considerazioni.

	Ente	Perimetro	Motivazione	Metodo adottato
1	A.C.E.R. Azienda Case Emilia Romagna	N	ESCLUSO Quota di partecipazione inferiore al 1% Irrilevante e non oggetto di consolidamento	===
2	C.E.V. Consorzio Energia Veneto	N	ESCLUSO Quota di partecipazione inferiore al 1% Irrilevante e non oggetto di consolidamento	===
3	COSEA Consorzio Servizi Ambientali	S	INCLUSO in base al rispetto dei criteri definiti nel principio contabile 4.4 del D.lgs n.118	Proporzionale
4	COSEA Ambiente S.p.a.	S	INCLUSO in base al rispetto dei criteri definiti nel principio contabile 4.4 del D.lgs n.118	Proporzionale
5	LEPIDA S.p.a.	N	ESCLUSO Quota di partecipazione inferiore al 1% Irrilevante e non oggetto di consolidamento	
6	Ente parco Biodiversità Emilia Orientale Area Metropolitana di Bologna	S	INCLUSO in base al rispetto dei criteri definiti nel principio contabile 4.4 del D.lgs n.118	Proporzionale

Per quanto riguarda la scelta del metodo di consolidamento si precisa che dipende dalla natura e dal livello di controllo esercitato dalla capogruppo. Il consolidamento contabile prevede la sostituzione del valore di carico delle partecipazioni possedute dalla capogruppo con la corrispondente quota di patrimonio netto dell'impresa partecipata da consolidare. Tale operazione può essere effettuata per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti consolidati (cosiddetto metodo integrale) o per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, (cosiddetto metodo proporzionale). Con il metodo integrale si consolidano le partecipazioni di controllo e si fornisce evidenza della quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico. Le partecipazioni che non configurano influenza dominante sono invece consolidate con il metodo proporzionale. Quest'ultimo tipo di consolidamento prevede l'aggregazione proporzionale, sulla base della percentuale della partecipazione posseduta, delle singole voci del conto economico e dello stato patrimoniale della partecipata nei conti della capogruppo. Con questo metodo si evidenzia quindi solo la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo e non occorre quindi evidenziare la quota di pertinenza di terzi.

Si prende atto della scelta effettuata, in considerazione del fatto che gli organismi da consolidare non risultano essere ne partecipati ne controllati è stato utilizzato per tutti il “METODO PROPORZIONALE”.

Il metodo proporzionale consiste sommare tra loro, per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali

partecipati, i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) emergenti dai bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili e procedendo alle rettifiche relative alle “operazioni infragruppo”.

In particolare si è precisato che “è necessario, inoltre, verificare che il controllo esercitato dal Comune (che sia di “diritto”, di “fatto” o “contrattuale”) sia rilevante anche nei casi in cui non sia presente legame di partecipazione diretta o indiretta al capitale delle controllate, che in fase di prima applicazione non siano considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e che enti e società del “gruppo amministrazione pubblica” possano non essere ricompresi nel perimetro di consolidamento del bilancio in considerazione dell'irrelevanza, cioè nel caso in cui i rispettivi bilanci presentino una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo, con specifico riferimento al totale dell'attivo, al patrimonio netto e al totale dei ricavi caratteristici”.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Il Bilancio Consolidato 2016 nel suo complesso offre una rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del **“gruppo amministrazione pubblica del Comune di Castiglione dei Pepoli”**.

La Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa indica, complessivamente, il percorso seguito per identificare tra gli enti e le società significativi, escludendo, come indicato dal principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, quelli che si presentavano irrilevanti, cioè con valori patrimoniali, finanziari

Nella seguente tabella sono riportati il risultato d'esercizio ed i principali aggregati del Conto economico consolidato:

CONTO ECONOMICO		
	Voce di Bilancio	Bilancio consolidato 2016 (A)
A	componenti positivi della gestione	7.497.959,37
B	componenti negativi della gestione	8.035.399,70
	Risultato della gestione	-537.440,33
C	Proventi ed oneri finanziari	
	proventi finanziari	131.530,91
	oneri finanziari	76.256,95
D	Rettifica di valore attività finanziarie	
	Rivalutazioni	0,00
	Svalutazioni	49.155,12
	Risultato della gestione operativa	-531.321,49
E	proventi straordinari	538.809,85
E	oneri straordinari	95.940,98
	Risultato prima delle imposte	-88.452,62
	Imposte	115.283,26
*	Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi	-203.735,88

(*) in caso di applicazione del metodo integrale

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello Stato patrimoniale consolidato:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO		
Voci di Bilancio		2016
A	Crediti vs Stato ed altre Amministrazioni	0,00
B	Totale Immobilizzazioni	31.210.315,70
C	Totale Attivo Circolante	4.481.361,94
D	Totale Ratei e Risconti	31.301,29
TOTALE DELL'ATTIVO		35.722.978,93

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO		
Voci di Bilancio		2016
A	Totale Patrimonio Netto	11.071.337,00
B	Totale Fondi Rischi ed Oneri	604.209,17
C	Totale TFR	79.638,00
D	Totale Debiti	3.362.379,14
E	Totale Tratei e Risconti	20.605.415,62
TOTALE DELL'ATTIVO		35.722.978,93

Il Totale Fondi Rischi ed Oneri è comprensivo delle riserve di consolidamento pari ad Euro 29.481.98, corrispondente al saldo delle rettifiche ed elisioni, della cui formazione è data evidenza nella nota integrativa:

L'Organo di revisione prende atto delle scritture di rettifica e di elisione delle operazioni infragruppo evidenziate nella nota integrativa.

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA

La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrative illustra:

- i presupposti normativi e di prassi;
- il percorso per la predisposizione del primo bilancio consolidato del Comune di Castiglione dei Pepoli;
- la composizione del Gruppo Comune di Castiglione dei Pepoli;
- i criteri di valutazione applicati;
- le operazioni infragruppo;
- la redazione del bilancio consolidato e la differenza di consolidamento;
- i crediti e debiti superiori a cinque anni;
- i debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- i ratei, i risconti e gli altri accantonamenti;
- gli interessi e gli altri oneri finanziari;
- la gestione straordinaria;
- i compensi amministratori e sindaci;
- gli strumenti derivati;
- le scritture di rettifica e di elisione delle operazioni infragruppo.

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI

L'Organo di Revisione, sulla base dell'esame svolto e per quanto fin qui argomentato rileva che:

- il bilancio consolidato 2016 del Comune di Castiglione dei Pepoli è stato redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011 e la Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa contiene le informazioni richieste dalla legge;
- l'area di consolidamento risulta correttamente determinata;
- la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Nazionale di Contabilità (OIC);

CONCLUSIONI

L'Organo di Revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole

all'approvazione del bilancio consolidato 2016 del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Castiglione dei Pepoli.

Mirandola 09 ottobre 2017

Il Revisore Unico